



**R. G. n° 4667/2022**

**Repubblica Italiana**

*In nome del Popolo Italiano*

TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della **sostituzione dell'udienza** del **10 marzo 2023** mediante **deposito di note scritte**, ai sensi dell'**art. 127-ter cpc.**, pronuncia **fuori udienza** la seguente

## **Sentenza**

nella causa per controversia *di lavoro* promossa da:

**FISTETTO Gregoria**

con l'avv. Marcello APOLLONIO

- Ricorrente -

*contro*

«**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – UFFICIO VII – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TARANTO», in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappr. e dif. ex art. 417-*bis* cpc. dal DIRIGENTE dott. Vito ALFONSO e dall'avv. Marcellino BARLETTA

- Convenuto -

OGGETTO: "SOSPENSIONE PER MANCATO ASSOLVIMENTO OBBLIGO VACCINALE"

### **Fatto e diritto**

Con ricorso depositato il 24 giugno 2022 **Gregoria FISTETTO**, docente di ruolo, ha impugnato il provvedimento (nota prot. 0000080/U del 7 gennaio 2022) con il quale la DIRIGENTE SCOLASTICA le aveva comunicato l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e contestualmente la sospensione del rapporto di lavoro, senza retribuzione, ai sensi dell'art. 4-*ter* D.L. 44/2021.

Deduceva la ricorrente l'illegittimità della determinazione datoriale – sotto vari aspetti, relativi soprattutto alla asserita non conformità della normativa rispetto ai principi costituzionali ed eurocomunitari, eventualmente previa questione di legittimità da proporre alla CORTE COSTITUZIONALE ovvero previa proposizione di analoga questione avanti la CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE

Sentenza

**R.G. n° 4667/22**





EUROPEA – e, quindi, chiedeva di:

- dichiarare la nullità/annullabilità del provvedimento di sospensione, eventualmente previa disapplicazione dell'art. 4-ter DL 44/2021, con conseguente sua reintegra nel posto di lavoro e pagamento della retribuzione maturata dal giorno della sospensione (ovvero, in subordine, dichiarare il suo diritto a percepire l'assegno alimentare ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 3 del 1957, per il periodo di sospensione);
- condannarsi parte resistente al risarcimento del danno morale per lesione del diritto all'onore e alla reputazione e del danno esistenziale, consistente quest'ultimo nell'aver dovuto modificare le proprie abitudini di vita per poter sopravvivere in assenza delle entrate derivanti dall'attività lavorativa.

Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** si è costituito deducendo l'infondatezza del ricorso, rilevando altresì che, già con nota prot. n. 2755 del 31 marzo 2022, il DIRIGENTE SCOLASTICO aveva comunicato alla docente la cessazione degli effetti del provvedimento di sospensione, di cui all'art. 4-ter, c. 3, del D.L. 44/2021, e la riammissione in servizio a decorrere dal 1° aprile 2022, ai sensi dell'art. 8 del DL n. 24/2022 (il quale, pur confermando l'obbligo vaccinale per il personale scolastico, aveva introdotto nel DL. n. 44/2021 l'art. 4-ter.2, secondo cui il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale imponeva al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica).

La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" depositate ai sensi dell'art. **127-ter cpc.**, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).

\*\*\*\*\*

Premessa la **giurisdizione dell'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA** rispetto alla presente controversia (avente ad oggetto direttamente il rapporto di lavoro, di cui si chiedeva il ripristino sotto il profilo funzionale e retributivo),





quanto alla **legittimazione passiva**, appare certamente corretta la individuazione in capo all'AMMINISTRAZIONE **CENTRALE**, cioè al "**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**", in quanto **datore di lavoro**, dovendosi infatti fare applicazione dei principî di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla **SUPREMA CORTE** (cfr. CASS. LAV. 21 MARZO 2011 N° 6372; conforme anche CASS. LAV. 15 OTTOBRE 2010 N° 21276; si vedano altresì CASS. 10 MAGGIO 2005 N. 9752, 28 LUGLIO 2008 N. 20521 e 26 MARZO 2008 N° 7862).

-----

Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione *per relationem* dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'**art. 118 disp. att. cpc.** (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un **puntuale riferimento al precedente** che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS. LAV. 3 GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "*per relationem*", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile (cfr. CASS. LAV. 3 LUGLIO 2015 N° 13708). Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. "**ragione più liquida**" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a CASS. SEZ. VI-LAV. 28 MAGGIO 2014 N° 12002).

\*\*\*\*\*

Ciò chiarito, ritiene il TRIBUNALE che il ricorso sia **infondato** e che, quindi, debba essere **rigettato**.

In sintesi, si rileva che l'**obbligo vaccinale** - per quanto direttamente interessa il presente giudizio - venne imposto al **personale scolastico** dall'art. 4-ter, comma 1, lettera a, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito,





introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 172 del 2021, come convertito; per tale personale, il **comma 3** del medesimo **art. 4-ter** prevedeva che l'atto di accertamento dell'inadempimento determinasse l'immediata **sospensione** dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e che, per il periodo di sospensione, non fossero dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Il comma 4 del medesimo art. 4-ter prevedeva, poi, che i dirigenti scolastici e i responsabili delle dette istituzioni provvedessero alla sostituzione del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario sospeso, mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato, destinati a risolversi di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti potessero riprendere l'attività lavorativa, avendo nel frattempo adempiuto all'obbligo vaccinale. L'**art. 8, comma 4, del d.l. n. 24 del 2022**, come convertito, ha poi introdotto, in una fase di regressione della pandemia, l'art. 4-ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa, e l'**art. 4-ter.2**, che ha invece dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, imponendo al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all'istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore.

Orbene, nel caso di specie la condotta datoriale concretizzatasi nel provvedimento del **7 gennaio 2022** risulta coerente con quanto all'epoca disposto dall'**art. 4-ter** del **D.L. 1 aprile 2021, n. 44** (recante "MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19, IN MATERIA DI VACCINAZIONI ANTI SARS-CoV-2, DI GIUSTIZIA E DI CONCORSI PUBBLICI"), convertito con modificazioni dalla **L. 28 maggio 2021, n. 76**, nel testo vigente ed applicabile **ratione temporis**.

E parimenti risulta – in base a quanto allegato e documentato dalla parte convenuta e non specificamente contestato *ex adverso* – che l'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA abbia successivamente dato anche applicazione alla novella, introdotta in una fase di regressione della pandemia con decorrenza dal 25 marzo 2022 dall'**art. 8, comma 4, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24**, convertito





con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, consistente nelle previsioni di cui all'**art. 4-ter.2** (recante "OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLA SCUOLA"), inserito nel medesimo DL n° 44/21 (nella parte in cui si precisava che il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale imponeva al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica).

Ed allora, rilevato che **non** risulta dimostrata da parte ricorrente la eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, né che vi sia stata alcuna violazione datoriale dell'iter procedimentale previsto dalle norme all'epoca vigenti, quanto alla dedotta illegittimità della disciplina impositiva dell'obbligo vaccinale ritiene il TRIBUNALE di richiamarsi integralmente a quanto affermato dalla **CORTE COSTITUZIONALE** nelle **sentenze nn° 14 e 15 del 2023**.

In sintesi, in tali sentenze (alle cui ampie motivazioni ovviamente si rimanda nella loro integralità) sono stati enunciati i seguenti principi:

- la scelta di imporre specifici **obblighi vaccinali** per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 (anziché, ad esempio, quello di sottoporsi ai relativi test diagnostici, c.d. tampone), assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non può ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili, posto che l'articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di **bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell'individuo all'autodeterminazione** rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l'**interesse della collettività**;
- di fronte alla situazione epidemiologica in atto, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle **autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini** e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata (tant'è che, come emerso dall'analisi comparata, misure simili sono state adottate anche in altri Paesi europei);
- il **rischio** remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi





anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all'indennizzo, dovendosi ritenere leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile;

- quanto al fatto che fosse imposto il **consenso** a fronte di un obbligo vaccinale, la Corte ha rilevato – anche in riferimento ai diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della CDFUE - CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA - che "l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge", mentre "qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino";
- la normativa censurata ha dunque operato un **contemperamento non irragionevole** del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture interessate al riparo dal rischio di non poter svolgere le proprie funzioni;
- il sacrificio imposto agli operatori non ha ecceduto quanto **indispensabile** per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato **costantemente modulato** in base all'andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini;
- la **mancata osservanza** dell'obbligo vaccinale ha riversato i suoi **effetti** sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di **lavoro**, determinando la **temporanea impossibilità** per il dipendente di **svolgere mansioni** implicanti contatti interpersonali o che





comportassero, in qualsiasi altra forma, il **rischio di diffusione del contagio**, sicché è stata ritenuta non contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza anche la iniziale scelta legislativa di non prevedere un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a **mansioni diverse**, a differenza di quanto invece successivamente stabilito, evidentemente sulla base di una più favorevole evoluzione dell'emergenza pandemica;

- quanto previsto dalle norme censurate - secondo cui al lavoratore che avesse scelto di non sottoporsi alla vaccinazione non erano dovuti, nel periodo di sospensione, la retribuzione né altro compenso o emolumento - ha **giustificato anche la non erogazione** al dipendente sospeso di un **assegno alimentare** in misura non superiore alla **metà** dello stipendio, poiché risulta **non comparabile** la posizione del lavoratore che non ha inteso vaccinarsi con quella del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, casi questi ultimi in cui l'assegno alimentare può essere erogato, sicché è stato **escluso** che fosse **costituzionalmente obbligata** la soluzione di porre a carico del datore di lavoro l'**erogazione solidaristica** di una **provvidenza** di natura **assistenziale** in favore del lavoratore che non avesse inteso vaccinarsi e che fosse, perciò, temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.

\*\*\*\*\*

Pertanto, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, non risultando alcuna illegittimità nella condotta di parte convenuta, il ricorso deve essere integralmente **rigettato**. Quanto alle **spese**, l'assoluta novità della questione dirimente affrontata induce a disporre l'integrale compensazione.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, **rigetta** il ricorso e dichiara compensate le spese di lite.

Taranto, **13 marzo 2023**.

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO  
(dott. Cosimo MAGAZZINO)

